

GFA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
A.P.E. e nuova legislazione

*Ambito delle competenze e soggetti abilitati alla
certificazione energetica secondo il D.P.R. 75/2013*

Dott. Ing. Andrea Bez

 Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Sassari

Col patrocinio
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sassari

D.P.R. n. 75/2013

"Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la **qualificazione e l'indipendenza** degli esperti e degli organismi a cui affidare la **certificazione energetica degli edifici**, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" (G.U. n. 149 del 27 giugno 2013)

In vigore dal 12 luglio 2013



GFA A.P.E. e nuova legislazione 

D.P.R. 75 del 2013 – Entrato in vigore dal 12 luglio 2013

Art. 2

Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

Comma 1

a) **tecnici abilitati**, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);
b) **Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico** operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico
c) **Organismi pubblici e privati** qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico
d) **Società di servizi energetici (ESCO)** di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico

GFA A.P.E. e nuova legislazione 

D.P.R. 75 del 2013 – Entrato in vigore dal 12 luglio 2013

Art. 2 Comma 2 lettera b)
TECNICO ABILITATO

"un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo".

GFA A.P.E. e nuova legislazione 

D.P.R. 75 del 2013 – Entrato in vigore dal 12 luglio 2013

Art. 2 Comma 3
TITOLI ABILITANTI

Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma

d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero **diploma di geometra**;

iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e **abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi**, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.

GFA A.P.E. e nuova legislazione 

D.P.R. 75 del 2013 – Entrato in vigore dal 12 luglio 2013

Art. 2 Comma 3
TITOLI ABILITANTI

Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

GFA A.P.E. e nuova legislazione 

D.P.R. 75 del 2013 – Entrato in vigore dal 12 luglio 2013

Art. 2 Comma 4
TITOLI ABILITANTI

Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in **possesso di uno dei titoli** di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, **e di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici**, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.

a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;

GFA A.P.E. e nuova legislazione 

D.P.R. 75 del 2013 – Entrato in vigore dal 12 luglio 2013

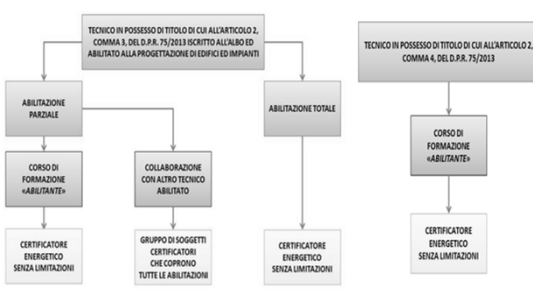
Art. 2 Comma 5

I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome.

GFA A.P.E. e nuova legislazione 

D.P.R. 75 del 2013 – Entrato in vigore dal 12 luglio 2013

RIEPILOGO



GFA A.P.E. e nuova legislazione 

D.P.R. 75 del 2013 – Entrato in vigore dal 12 luglio 2013

COMPETENZE

R.D. n.274 del 1929
R.D. n.2229 del 1939 (abrogato)
Legge n.144 del 2 marzo 1949
Legge n.1086 del 5 novembre 1971
Legge n.64 del 2 febbraio 1974
DPR n.380 del 2001
DM n.37 del 2008
D.Lgs. n.212 del 2010

GFA A.P.E. e nuova legislazione 

D.P.R. 75 del 2013 – Entrato in vigore dal 12 luglio 2013

COMPETENZE

l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 limita la competenza professionale dei geometri alla progettazione di **“piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”**

sent. n. 3006 del 22 maggio 2006 il Consiglio di Stato, sez. IV
“a norma dell'art. 16 lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, e come si desume anche dalle leggi 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, (omissis) **esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali”**

GFA A.P.E. e nuova legislazione 

D.P.R. 75 del 2013 – Entrato in vigore dal 12 luglio 2013

COMPETENZE

sent. n. 5208 del 3 ottobre 2002 del Consiglio di Stato, sez. V
“In mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte dell'art. 16, lett. m) del R.D. 11 febbraio, 1929 n. 274 **il discrimine della competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili è dato dalla «modestia» dell'opera**; questo criterio è da intendere in senso tecnico-qualitativo e con riguardo ad una valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi tecnici particolari, devoluti esclusivamente alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. Altri criteri, come quello quantitativo, delle dimensioni e della complessità, nonché quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera. In definitiva **per valutare l'idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera di edilizia civile, occorre considerare le concrete caratteristiche dell'intervento**; a tal fine, peraltro, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda”

GFA A.P.E. e nuova legislazione 

D.P.R. 75 del 2013 – Entrato in vigore dal 12 luglio 2013

COMPETENZE
DM 37/08 art 5: progettazione degli impianti

OBBLIGO DI PROGETTO da parte di professionista abilitato nei casi (non esaustivi)

Impianto di produzione e di utilizzazione di energia elettrica per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative sopra i 6kW

Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione e di ventilazione ed aerazione, dotati di canne fumarie collettive ramificate o aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40000 frigororie/ora

Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas con portata termica superiore a 50kW

GFA A.P.E. e nuova legislazione 

D.P.R. 75 del 2013 – Entrato in vigore dal 12 luglio 2013

Art. 3
REQUISITI DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i **tecnici abilitati**, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, **dichiarano**:

a) **nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi**, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;

b) **nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi**, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado.

GFA A.P.E. e nuova legislazione 

D.P.R. 75 del 2013 – Entrato in vigore dal 12 luglio 2013

Le problematiche del nuovo regolamento:
Circolare CNI n.272 del 17/09/2013 - Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'assenza di una disciplina transitoria rivolta a disciplinare e salvaguardare le competenze acquisite dai professionisti operanti nel settore;
Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) è necessario siano applicate unicamente a coloro che si troveranno ad operare a partire dall'entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013 n. 75, facendo salva l'attività dei tecnici già operanti nel settore.

L'ambiguità della definizione dei requisiti e titoli di studio che consentono di svolgere l'attività di certificatore energetico.
La mancata previsione della necessaria iscrizione all'albo per i tecnici in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4 del Regolamento.

GFA A.P.E. e nuova legislazione 

OBIETTIVI DEL PROFESSIONISTA

Qualità del lavoro

Competenze nel svolgerlo

Responsabilità – art. 481 C.P. (falso in atto pubblico)

Deontologia ed etica professionale

GFA A.P.E. e nuova legislazione 

GFA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
A.P.E. e nuova legislazione

Ambito delle competenze e soggetti abilitati alla certificazione energetica secondo il D.P.R. 75/2013

Dott. Ing. Andrea Bez

 Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sassari

Col patrocinio
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sassari